



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 382 del 30/07/2024

Modifiche alla l.r. 24 giugno 2020 n. 15 - Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori.

Firmato da: Carmela Fiola



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare "Partito Democratico"

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge, in primo luogo, si intende garantire la massima trasparenza e la condivisione dei criteri e delle modalità di istituzione della rete dei punti di lettura nel territorio regionale, prevedendo la costituzione di una cabina di regia, ai fini dell'integrale e massimo coinvolgimento delle istituzioni competenti, anche sulla scorta delle esperienze positive raggiunte con altre leggi ove è previsto tale organismo.

Tale modifica appare doverosa, soprattutto in virtù dei ritardi accumulati dal 2020, anno di entrata in vigore della legge, nella predisposizione e attivazione della rete dei punti di lettura.

La modifica proposta intende assegnare ad una cabina di regia il compito di individuare le modalità di erogazione delle risorse e i criteri per la distribuzione dei punti di lettura nel territorio regionale, in modo da superare le criticità finora riscontrate.

Relazione finanziaria

Le norme della proposta di legge non comportano nuove o maggiori spese (o minori entrate) per la finanza pubblica.



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

Modifiche alla l.r. 24 giugno 2020 n. 15 “Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori”.

Articolo 1 – Modifiche alla l.r. 24 giugno 2020 n. 15

1. All’art. 2 comma 6, dopo la parola “giuridiche”, sono soppresse tutte le parole seguenti.
2. All’art. 2 è inserito il seguente comma 7: “La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione, le linee guida, individuate dalla cabina regia di cui all’art. 2bis, per la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse e dei criteri per la distribuzione dei punti di lettura nel territorio regionale”.
3. Dopo l’art. 2 è introdotto il seguente art. 2bis (Cabina di regia):
 1. Presso la Direzione generale competente, è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cabina di regia per l’istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori.
 2. La cabina di regia è composta da:
 - a) l’Assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione, o suo delegato, individuato nell’organico della Giunta regionale;
 - b) il Presidente della Commissione consiliare competente per materia;
 - c) il Presidente della Fondazione Pol.i.s.;
 - d) il Direttore generale dell’Ufficio per il federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata;
 3. La cabina di regia:
 - a) individua le modalità di erogazione delle risorse e i criteri per la distribuzione dei punti di lettura nel territorio regionale, di cui alle linee guida previste dall’art. 2 comma 7;
 - b) monitora lo stato di realizzazione della rete dei punti di lettura e le attività degli stessi;
 - c) individua gli strumenti di rilevazione di cui al comma 2 dell’art. 3.
 4. La partecipazione alle sedute della Cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese.
 5. Il competente Ufficio della Giunta regionale garantisce il supporto organizzativo per l’espletamento dei compiti della Cabina di regia, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 6. I componenti della Cabina di regia restano in carica per la durata della legislatura”.
4. L’art. 3 comma 2 è così sostituito: “2. La Fondazione Pol.i.s., per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, attraverso gli strumenti di rilevazione individuati dalla cabina di regia, monitora gli interventi programmati e valuta i risultati e l’impatto del sistema dei Punti Lettura sul territorio regionale e trasmette alla stessa, con cadenza annuale, apposita relazione”.

Art. 2

(Clausola d’invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Campania.



On. Carmela Fiola – Consigliere della Regione Campania

Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Consigliere
Carmela Fiola